

ORDINE DEGLI AVVOCATI TRAPANI

Verbale n. 24 della seduta del Consiglio del 18 dicembre 2023

L'anno duemilaventitré il giorno **diciotto** del mese di **dicembre**, alle ore 15,30, in Trapani nei locali dell'Ordine al piano terra del Palazzo di Giustizia, si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani. Sono presenti i Consiglieri: Avv. Longo Salvatore - **Presidente**, Avv. Spina Ivana – **Consigliere Tesoriere**, Avv. Baiata Patrizia, Avv. Blunda Daniela, Avv. Castiglione Giacomina, Avv. Marabete Giuseppe, Avv. Mazzarella Loredana, Avv. Orlando Maria e Avv. Todaro Maria Grazia.

Risultano assenti i Consiglieri Avv. Muccioli Luca Maria e Avv. Vulpitta Giulio.

In assenza del Consigliere Segretario Avv. Vulpitta Giulio, ne assume le funzioni il Consigliere Avv. Todaro Maria Grazia.

Il Presidente, constatata la validità dell'adunanza per la presenza dei consiglieri in numero legale, dichiara aperta la seduta consiliare per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Pareri di congruità compensi professionali;
2. Patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili;
3. Conferma dell'ammissione anticipata al patrocinio a spese dello Stato nella mediazione;
4. Domande di iscrizione nell'Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato;
5. Domande di iscrizione nell'elenco nazionale difensori d'ufficio;
6. Domande di permanenza nell'elenco nazionale difensori d'ufficio;
7. Sospensione volontaria dall'esercizio della professione ex art. 20 comma 2 della Legge 247/2012;
8. Cancellazioni Albo Avvocati;
9. Rilascio nulla osta trasferimento Registro dei Praticanti Avvocati;
10. Cancellazioni Registro dei Praticanti Avvocati;
11. Protocollo d'intesa con il Tribunale di Trapani per il supporto alle fasce deboli della cittadinanza;
12. Consiglio distrettuale di disciplina di Palermo;
13. Iscritti morosi contributo 2023;

14. Determinazioni sul contributo 2024;
15. Formazione professionale continua;
16. Consiglio Nazionale Forense;
17. Borsa di studio in memoria dell'Avv. Marcella Greco;
18. Preventivi di spesa;
19. Proposte di convenzione;
20. Attivazione PagoPA;
21. Ufficio Locale di esecuzione penale esterna di Trapani;
22. Cassa Nazionale di Previdenza Forense – segnalazioni mancato invio modello 5;
23. Varie;
24. Richieste rimborsi.

Prima di procedere all'esame degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente dà atto dell'avvenuto deposito del verbale della precedente adunanza, che viene dato per letto ed approvato.

oooooooo

§ Si passa quindi all'esame del primo punto posto all'O.d.G. (Pareri di congruità compensi professionali) ed il Consigliere Segretario f.f. sottopone all'esame del Consiglio le proposte di delibere avanzate dai Consiglieri delegati in relazione alle istanze di liquidazione di compensi professionali presentate dagli iscritti.

a) Con riferimento all'istanza N. 2594/2023 di Prot. del 29/09/2023 – F13 C N. 7/2023 presentata dall'Avv. ===== per la liquidazione dei compensi professionali in relazione alle prestazioni svolte in favore della Sig.ra =====, il Responsabile del procedimento, Avv. Giuseppe Marabete riferisce di avere provveduto all'esame della richiesta di compensi avanzata dall'iscritto, rilevando la sussistenza di motivi ostativi all'accoglimento integrale della stessa.

Nello specifico, l'analisi dei documenti prodotti a sostegno della domanda, pur evidenziando la sussistenza di un'attività di assistenza legale prodromica all'instaurazione del giudizio, individuata nella redazione di due diffide, lascia rilevare che l'assistenza legale stragiudiziale concretamente resa, in quanto meramente interlocutoria e preparatoria alla successiva fase giudiziale, sia da considerarsi priva di autonoma valenza risolutiva della vertenza trattata,

rimanendo assorbita nei compensi, dovuti e riconosciuti in forza dei parametri forensi, nell'ambito della normale attività introduttiva della causa, la cui composizione è stata difatti resa possibile soltanto a seguito dell'attività giudiziale, con soluzioni che non erano enucleabili negli atti stragiudiziali per cui si richiede il riconoscimento di un pagamento in via autonoma e aggiuntiva. Diverso ragionamento vale con riguardo al compenso per la rinuncia agli atti di giudizio, conservando quest'ultimo atto una propria autonomia e una necessaria rilevanza nella cura degli interessi dell'assistita in relazione all'intrapresa azione giudiziale.

Riferisce, infine, che l'Avv. =====, avuta notizia delle ragioni che impedivano l'accoglimento della domanda così come formulata, non ha fornito alcuna osservazione in merito.

Il Consiglio, sentito il Consigliere relatore, approva e fa propria la proposta avanzata e delibera il rilascio del parere di congruità secondo le indicazioni fornite dal consigliere delegato.

Il Consiglio, letta l'istanza (Prot. N. 2594/2023 del 29/09/2023 – F13 C N. 7/2023) dell'Avv. ===== visti i documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi di liquidazione di compensi professionali nei confronti della Sig.ra =====, per le prestazioni professionali rese nel giudizio n. 1012/2022 di R.G. innanzi al Tribunale di Trapani - Sezione Lavoro e Previdenza promosso contro la società =====.

Ritenuto che dall'esame della documentazione allegata all'istanza non si rinviene prova di accordo scritto tra le parti, nelle forme previste dall'ordinamento, in ordine alla determinazione del compenso per le prestazioni professionali oggetto dell'incarico;

Dato atto che sono state espletate le formalità previste dagli artt. 7 e segg. della [legge n. 241 del 1990](#) e s.m.i. in merito all'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio del parere di congruità sulla parcella professionale;

Ritenuto che, all'esito dell'istruttoria espletata, sulla base della documentazione offerta e sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all'opera svolta, sono stati formulati motivi ostativi all'accoglimento integrale della richiesta di compensi avanzata dall'iscritto;

Ritenuto che l'Avv. =====, avuta notizia della proposta di liquidazione, non ha depositato osservazioni ai motivi ostativi comunicati;

Ritenuto che, avuto riguardo alla natura del procedimento, alle questioni giuridiche trattate, al grado della autorità adita, all'opera prestata, all'esito ottenuto, stimasi congrua la liquidazione del compenso complessivo pari ad € =====, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni professionali;

Su proposta del Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Giuseppe Marabete, ad unanimità,

DELIBERA

di esprimere parere favorevole per la liquidazione in favore dell'Avv. =====del compenso complessivo di € =====, così come di seguito indicato:

=====omissis =====

E ciò oltre il rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15 % sul compenso totale, delle eventuali spese sostenute e documentate, di CPA ed IVA come per legge ed oltre il rimborso della tassa consiliare di opinamento.

Nella determinazione del superiore importo non si è tenuto conto della eventuale corresponsione di acconti, questione estranea alla natura del procedimento di opinamento, il quale viene reso con riguardo alla intera attività svolta dal legale, cui spetterà l'obbligo di detrarre dalle somme richieste l'importo degli acconti eventualmente percepiti.

oooooooo

b) Con riferimento all'istanza N. 3047/2023 di Prot. del 13/11/2023 – F13 P N. 32/2023 presentata dall'Avv. =====per la liquidazione dei compensi in relazione alle prestazioni svolte in qualità di difensore d'ufficio del Sig. =====, il Consigliere Relatore Avv. Giacomina Castiglione riferisce che, all'esito dell'istruttoria espletata, ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta, atteso che, sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all'opera prestata, sussiste corrispondenza tra le prestazioni professionali dichiarate e i relativi compensi previsti dai parametri vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni.

Il Consiglio, visto il parere del Consigliere delegato, delibera il rilascio del parere di congruità secondo le indicazioni fornite da quest'ultimo.

Il Consiglio, esaminata l'istanza dell'Avv. ===== (Prot. n. 3047/2023 del 13/11/2023 – F13 P N. 32/2023) - visti i documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi di

richiesta di parere di congruità per il recupero dei crediti professionali, ai sensi dell'art. 32 disp. att. al c.p.p., per le prestazioni svolte in qualità del difensore d'ufficio del Sig. =====, nel procedimento penale n. =====R.G. Trib. celebrato avanti il Tribunale di Trapani in composizione monocratica, definito con sentenza N. =====

Dato atto che sono state espletate le formalità previste dagli artt. 7 e segg. della [legge n. 241 del 1990](#) e s.m.i. in merito all'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio del parere di congruità sulla parcella;

Ritenuto che, all'esito dell'istruttoria espletata, sulla base della documentazione offerta e sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all'opera svolta, sussiste corrispondenza tra le prestazioni professionali dichiarate e i relativi compensi previsti dai parametri vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni (Tabella allegata al D.M. 13 agosto 2022, n. 147);

Ritenuto che, avuto riguardo alla natura del procedimento, alle questioni giuridiche trattate, al grado dell'autorità adita, all'opera prestata, all'esito del giudizio, stimasi congrua la liquidazione del compenso per un importo pari ad € =====, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147;

Vista la proposta di liquidazione del Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Giacoma Castiglione, ad unanimità,

DELIBERA

di esprimere parere favorevole per la liquidazione in favore dell'Avv. ===== del compenso complessivo di € =====, come da richiesta.

E ciò oltre il rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15 % sul compenso totale, delle eventuali spese sostenute e documentate, di CPA ed IVA come per legge ed oltre il rimborso della tassa consiliare di opinamento.

Nella determinazione del superiore importo non si è tenuto conto della eventuale corresponsione di acconti, questione estranea alla natura del procedimento di opinamento, il quale viene reso con riguardo alla intera attività svolta dal legale, cui spetterà l'obbligo di detrarre dalle somme richieste l'importo degli acconti eventualmente percepiti.

ooooooo

B) Con riferimento all'istanza N. 3197/2023 di Prot. del 23/11/2023 – F13 P N. 37/2023 presentata dall'Avv. =====per la liquidazione dei compensi in relazione alle prestazioni svolte in favore del proprio cliente Sig. =====, il Consigliere Segretario f.f. riferisce che il Consigliere Relatore Avv. Giulio Vulpitta ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta, atteso che, sulla fede di quanto esposto dal professionista in

relazione all'opera prestata, sussiste corrispondenza tra le prestazioni professionali dichiarate e i relativi compensi previsti dai parametri vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni.

Il Consiglio, visto il parere del Consigliere delegato, delibera il rilascio del parere di congruità secondo le indicazioni fornite da quest'ultimo.

Il Consiglio, esaminata l'istanza dell'Avv. ===== (Prot. N. 3197/2023 del 23/11/2023 – F13 P N. 37/2023) - visti i documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi di richiesta di parere di congruità sui compensi professionali per le prestazioni svolte in favore del proprio cliente Sig. =====, nel procedimento penale n. ===== R.G. Trib. celebrato avanti il Tribunale di Trapani in composizione monocratica, definito con sentenza N. =====

Ritenuto che dall'esame della documentazione allegata all'istanza non si rinviene prova di accordo scritto tra le parti, nelle forme previste dall'ordinamento, in ordine alla determinazione del compenso per le prestazioni professionali oggetto dell'incarico;

Dato atto che sono state espletate le formalità previste dagli artt. 7 e segg. della [legge n. 241 del 1990](#) e s.m.i. in merito all'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio del parere di congruità sulla parcella professionale;

Ritenuto che, all'esito dell'istruttoria espletata, sulla base della documentazione offerta e sulla fede di quanto esposto dal professionista in relazione all'opera svolta, sussiste corrispondenza tra le prestazioni professionali dichiarate e i relativi compensi previsti dai parametri vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni (Tabella allegata al D.M. 10.03.2014 n. 55);

Ritenuto che, avuto riguardo alla natura del procedimento, alle questioni giuridiche trattate, al grado dell'autorità adita, all'opera prestata, stimasi congrua la liquidazione del compenso per un importo pari ad € =====, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014;

Vista la proposta di liquidazione del Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Giulio Vulpitta,
ad unanimità,

DELIBERA

di esprimere parere favorevole per la liquidazione in favore dell'Avv. =====del compenso complessivo di € =====, come da richiesta.

E ciò oltre il rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15 % sul compenso totale, delle eventuali spese sostenute e documentate, di CPA ed IVA come per legge ed oltre il rimborso della tassa consiliare di opinamento.

Nella determinazione del superiore importo non si è tenuto conto della eventuale corresponsione di acconti, questione estranea alla natura del procedimento di opinamento, il quale viene reso con riguardo alla intera attività svolta dal legale, cui spetterà l'obbligo di detrarre dalle somme richieste l'importo degli acconti eventualmente percepiti.

oooooooo

§ Sempre con riferimento al primo punto posto all'O.d.G. (Pareri di congruità compensi professionali), il Consigliere Segretario f.f. comunica che negli archivi dell'Ordine risultano presenti fascicoli di procedimenti di liquidazione onorari che, nonostante siano decorsi oltre tre anni dalla pronuncia del Consiglio, non sono stati prelevati dagli avvocati interessati. Nello specifico, si tratta dei seguenti fascicoli:

- ===== (Prot. N. 595/2013 del 31/05/2013 – F13 N. 26/2013 – Delibera consiliare del 24 settembre 2013);
- ===== (Prot. N. 684/2013 del 27/06/2013 – F13 N. 33/2013 – Delibera consiliare del 23 luglio 2013);
- ===== (Prot. N. 903/2013 del 19/09/2013 – F13 N. 83/2013 – Delibera consiliare del 22 ottobre 2013);
- ===== (Prot. N. 1988/2016 del 08/06/2016 – F13 N. 22/2016 – Delibera consiliare dell'11 ottobre 2016);
- ===== (Prot. N. 2248/2016 del 28/06/2016 – F13 N. 26/2016 – Delibera consiliare del 31 gennaio 2017);
- ===== (Prot. N. 3132/2016 del 19/10/2016 – F13 N. 39/2016 – Delibera consiliare del 31 gennaio 2017);
- ===== (Prot. N. 3359/2016 del 11/11/2016 – F13 N. 42/2016 – Delibera consiliare del 31 gennaio 2017);
- ===== (Prot. N. 721/2018 del 10/03/2018 – F13 C N. 3/2018 – interruzione del procedimento su richiesta dell'avvocato per intervenute trattative di definizione bonaria);
- ===== (Prot. N. 515/2020 del 06/02/2020 – F13 C N. 2/2020 – Delibera consiliare dell'11 giugno 2020).

Il Consiglio:

Richiamate le proprie disposizioni regolamentari riguardanti il rilascio dei pareri di congruità;

Ritenuto che gli avvocati sopra citati, a seguito della pronuncia del Consiglio, non hanno provveduto al ritiro della documentazione depositata presso l'Ordine nei termini previsti, né hanno comunicato la rinuncia al parere di congruità,

Ritenuto che è ampiamente decorso il periodo minimo di tre anni dall'emissione del parere, dispone di procedere allo scarto della documentazione tramite macero in conformità a quanto previsto dai regolamenti in materia.

oooooooo

§ In relazione al secondo punto dell'ordine del giorno (Patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili), il Consigliere Segretario f.f. sottopone al Consiglio le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentate attraverso il sistema PSS Telematico, che hanno ottenuto parere favorevole all'ammissione, così come prevista dagli artt. 74-89 e dagli artt. 119-141 del T.U., approvato con D.P.R. 30/5/2002, N. 115. Il Consiglio, esaminate le istanze e la documentazione allegata; accertata l'ammissibilità delle domande in base ai requisiti previsti dagli artt. 79 e 122 del D.P.,R. n° 115/2002; ritenuto che ricorrono le condizioni di reddito di cui all'art. 76 del D.P.R. n° 115/2002 e successive mod. ed integr., previste per l'ammissione al beneficio, fatta salva la verifica dell'Ufficio Finanziario competente circa l'esattezza dell'ammontare del reddito attestato dai richiedenti, ai sensi dell'art.127 del richiamato decreto n°115/2002; rilevata la non manifesta infondatezza della pretesa che gli istanti intendono far valere in giudizio in considerazione delle ragioni esposte nelle istanza e della documentazione prodotta; ritenuto che i difensori nominati risultano iscritti nell'elenco degli avvocati abilitati ad esercitare il patrocinio a spese dello Stato (ex art. 81 del D.P.,R. 115/2002, novellato dall'art. 2 L. 24/02/2005, n. 25), delibera di ammettere in via anticipata e provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato i soggetti che hanno presentato le istanze contrassegnate dai numeri di cui al seguente elenco: N. 583-2023 G.P.; N. 773-2023 G.P.; N. 779-2023 G.P.; N. 803-2023 G.P.; N. 810-2023 G.P.; N. 817-2023 G.P.; N.903-2023 G.P.; N.906-2023 G.P.; N. 908-2023 G.P.; come da separati provvedimenti firmati digitalmente, disponibili sulla piattaforma telematica PSS Telematico, che ne assicura la conservazione digitale a norma di legge oltre che la consegna tramite PEC ai difensori nominati, ai competenti uffici giudiziari e finanziari.

oooooooo

§ Sempre in relazione al secondo punto dell'ordine del giorno (Patrocinio a spese dello Stato in materia civile): il Consigliere Segretario f.f. sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 27/11/2023 dall'Avv. =====, volta ad ottenere la rettifica della delibera N. 749/2023 del 23.11.2023 di ammissione al patrocinio a spese dello Stato della

Sig.ra =====, nella parte in cui è indicato quale oggetto del giudizio “separazione consensuale” anziché “regolamentazione visite”.

Il Consiglio:

Letta l’istanza presentata in data 27/11/2023 dall’Avv. =====, volta ad ottenere la rettifica del provvedimento del Consiglio N. 749/2023 del 23.11.2023 di ammissione - in via anticipata e provvisoria - al patrocinio a spese dello Stato in favore della Sig.ra =====, per promuovere innanzi il Tribunale di Trapani un giudizio civile nei confronti di =====avente ad oggetto separazione consensuale.

Ritenuto che nell’istanza di ammissione presentata dalla Sig.ra =====è stato erroneamente indicato quale oggetto del giudizio “separazione consensuale” anziché “regolamentazione visite”;

richiamata la delibera consiliare N. 749/2023 del 23.11.2023;

DELIBERA

per quanto detto in premessa

1) di modificare parzialmente il provvedimento consiliare N. 749/2023 del 23.11.2023, come segue:

“**DELIBERA** di ammettere in via anticipata e provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato la Sig.ra =====, per promuovere un giudizio innanzi il Tribunale di Trapani sezione Civile nei confronti di =====avente ad oggetto “**regolamentazione visite**”.

2) di confermare la validità della citata determinazione N. 749/2023 del 23.11.2023 in ogni altra parte;

3) di trasmettere il presente provvedimento all’istante, all’avvocato nominato ed al Giudice competente per la trattazione della controversia.

oooooooo

§ In relazione al terzo punto dell’ordine del giorno (Conferma dell’ammissione anticipata al patrocinio a spese dello Stato nella mediazione), il Consigliere Segretario f.f. sottopone all’esame del Consiglio l’istanza presentata in data 01.12.2023 (Prot. n° 3333/2023 G.P. del 01.12.2023) dall’Avv. =====, volta ad ottenere la conferma dell’ammissione anticipata al patrocinio a spese dello Stato disposta dal Consiglio, con delibera del 23.11.2023, in favore della Sig.ra =====, nella procedura di mediazione presso ADR Conciliazione – sede di Trapani promossa dalla Sig.ra =====avente ad oggetto risoluzione contratto di comodato.

A tal fine, l'istante ha prodotto il verbale di avvenuta conciliazione datato 06/11/2023 e la parcella professionale ai fini dell'apposizione di visto di congruità sull'ammontare dei compensi professionali spettanti per l'assistenza legale prestata in favore della Sig.ra =====.

Il Consiglio:

Vista la richiesta dell'Avv. =====volta alla conferma dell'ammissione anticipata al patrocinio a carico dell'Erario di Stato in favore della Sig.ra =====;

Ritenuto =====omissis =====,

per quanto sopra premesso,

ad unanimità,

RIGETTA

l'istanza dell'Avv. ===== volta alla conferma del provvedimento di ammissione al beneficio della Sig.ra =====nella procedura di mediazione presso ADR Conciliazione – sede di Trapani promossa dalla Sig.ra =====avente ad oggetto risoluzione contratto di comodato. e per conseguenza non appone il visto di congruità alla proposta di parcella ad essa allegata. Dispone di trasmettere copia del presente provvedimento all'Avv. =====.

oooooooooooo

§ In relazione al quarto punto dell'ordine del giorno (Iscrizione nell'elenco degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato) il Consigliere Segretario f.f. sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 28/11/2023 dall'Avv. **Chirco Maria Giovanna**, iscritta al n. 1060 dell'Albo degli Avvocati con anzianità 25/11/2021, volta ad ottenere l'iscrizione nell'Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato - ex art. 81 del T.U. approvato con DPR 30/5/2002, n. 115, così come modificato dalla Legge 24/2/05, n. 25 - per i procedimenti penali, civili e di volontaria giurisdizione, amministrativi, contabili e tributari.

Il Consiglio: Esaminato il fascicolo personale dell'iscritta e constatata la regolarità della domanda per la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa sopracitata, all'unanimità,

delibera

l'iscrizione dell'Avv. **Chirco Maria Giovanna**, nata ad Erice (TP) il 04/07/1986, nell'Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato per le materie richieste.

oooooooooooo

§ Sempre con riferimento al quarto punto dell'ordine del giorno (Iscrizione nell'elenco degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato) il Consigliere Segretario f.f.

sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 06/12/2023 dall'Avv. **Campo Franco**, iscritto al n. 182 dell'Albo degli Avvocati con anzianità 21/11/1991, volta ad ottenere l'iscrizione nell'Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato - ex art. 81 del T.U. approvato con DPR 30/5/2002, n. 115, così come modificato dalla Legge 24/2/05, n. 25 - per i procedimenti civili, di volontaria giurisdizione ed amministrativi.

Il Consiglio: Esaminato il fascicolo personale dell'iscritto e constatata la regolarità della domanda per la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa sopracitata, all'unanimità,

delibera

l'iscrizione dell'Avv. **Campo Franco**, nato a Vicenza il 08/02/1962, nell'Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato per le materie richieste.

oooooooo

§ In relazione al quinto punto dell'ordine del giorno (Domande di iscrizione nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio), il Consigliere Segretario f.f. sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 06/12/2023 dall'Avv. **Cardella Angela**, nata ad Erice (TP) il 20/01/1970, iscritta al N. 356 dell'Albo degli Avvocati con anzianità 08/01/2002, volta ad ottenere l'iscrizione nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio tenuto dal Consiglio Nazionale Forense, ai sensi del combinato disposto degli artt. 97 comma 2 c.p.p., 29 commi 1, 1-bis ed 1-ter disp. att. c.p.p.

Il Consiglio:

Vista la domanda di cui sopra ed esaminata la documentazione prodotta dalla richiedente, a norma del D.P.R. 445/2000, comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 29, comma 1 bis, lett. b), disp. att. c.p.p.;

=====

Ritenuto, pertanto, che sussistono i requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 dell'art. 29 disp. att. c.p.p., così come ulteriormente specificati dagli artt. 1 e 4 del regolamento attuativo adottato dal C.N.F. in data 12 luglio 2019; ad unanimità e per i motivi di cui sopra,

DELIBERA

di esprimere parere positivo alla richiesta di iscrizione nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio dell'Avv. **Cardella Angela**, nata ad Erice (TP) il 20/01/1970 (CRDNGL70A60D423K). Dispone la trasmissione al Consiglio Nazionale Forense della presente delibera unitamente alla documentazione acquisita.

oooooooo

§ Sempre in relazione al quinto punto dell'ordine del giorno (**Domande di iscrizione nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio**), il Consigliere Segretario f.f. sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 11/12/2023 dall'Avv. **Sammartano Fabio**, nato ad Erice (TP) il 05/10/1978, iscritto al N. 861 dell'Albo degli Avvocati con anzianità 09/04/2014, volta ad ottenere l'iscrizione nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio tenuto dal Consiglio Nazionale Forense, ai sensi del combinato disposto degli artt. 97 comma 2 c.p.p., 29 commi 1, 1-bis ed 1-ter disp. att. c.p.p.

Il Consiglio:

Vista la domanda di cui sopra ed esaminata la documentazione prodotta dal richiedente, a norma del D.P.R. 445/2000, comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 29, comma 1 bis, lett. b), disp. att. c.p.p.;

=====;

Ritenuto, pertanto, che sussistono i requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 dell'art. 29 disp. att. c.p.p., così come ulteriormente specificati dagli artt. 1 e 4 del regolamento attuativo adottato dal C.N.F. in data 12 luglio 2019; ad unanimità e per i motivi di cui sopra,

DELIBERA

di esprimere parere positivo alla richiesta di iscrizione nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio dell'Avv. **Sammartano Fabio**, nato ad Erice (TP) il 05/10/1978 (SMMFBA78R05D423K). Dispone la trasmissione al Consiglio Nazionale Forense della presente delibera unitamente alla documentazione acquisita.

oooooooo

§ Sempre in relazione al quinto punto dell'ordine del giorno (**Domande di iscrizione nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio**), il Consigliere Segretario f.f. sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 13/12/2023 dall'Avv. **Palmeri Francesco**, nato ad Erice (TP) il 25/05/1988, iscritto al N. 1008 dell'Albo degli Avvocati con anzianità 16/01/2020, volta ad ottenere l'iscrizione nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio tenuto dal Consiglio Nazionale Forense, ai sensi del combinato disposto degli artt. 97 comma 2 c.p.p., 29 commi 1, 1-bis ed 1-ter disp. att. c.p.p.

Il Consiglio:

Vista la domanda di cui sopra ed esaminata la documentazione prodotta dal richiedente, a norma del D.P.R. 445/2000, comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 29, comma 1 bis, lett. a), disp. att. c.p.p.;

=====;

Ritenuto, pertanto, che sussistono i requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 dell'art. 29 disp. att. c.p.p., così come ulteriormente specificati dagli artt. 1 e 4 del regolamento attuativo adottato dal C.N.F. in data 12 luglio 2019; ad unanimità e per i motivi di cui sopra,

DELIBERA

di esprimere parere positivo alla richiesta di iscrizione nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio dell'Avv. **Palmeri Francesco**, nato ad Erice (TP) il 25/05/1988 (PLMFNC88E25D423B).
Dispone la trasmissione al Consiglio Nazionale Forense della presente delibera unitamente alla documentazione acquisita.

oooooooo

§ Sempre in relazione al quinto punto dell'ordine del giorno (Domande di iscrizione nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio), il Consigliere Segretario f.f. sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 13/12/2023 dall'Avv. **Viscò Gaspare**, nato a Sorgono (NU) il 25/08/1979, iscritto al N. 574 dell'Albo degli Avvocati con anzianità 09/01/2007, volta ad ottenere l'iscrizione nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio tenuto dal Consiglio Nazionale Forense, ai sensi del combinato disposto degli artt. 97 comma 2 c.p.p., 29 commi 1, 1-bis ed 1-ter disp. att. c.p.p.

Il Consiglio:

Vista la domanda di cui sopra ed esaminata la documentazione prodotta dal richiedente, a norma del D.P.R. 445/2000, comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 29, comma 1 bis, lett. b), disp. att. c.p.p.;

=====;

Ritenuto, pertanto, che sussistono i requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 dell'art. 29 disp. att. c.p.p., così come ulteriormente specificati dagli artt. 1 e 4 del regolamento attuativo adottato dal C.N.F. in data 12 luglio 2019; ad unanimità e per i motivi di cui sopra,

DELIBERA

di esprimere parere positivo alla richiesta di iscrizione nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio dell'Avv. **Viscò Gaspare**, nato a Sorgono (NU) il 25/08/1979 (VSCGPR79M25I851U).
Dispone la trasmissione al Consiglio Nazionale Forense della presente delibera unitamente alla documentazione acquisita.

oooooooo

§ In relazione al sesto punto posto all'O.d.G. (Domande di permanenza nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio), il Consigliere Segretario f.f. sottopone all'esame del

Consiglio le domande per la permanenza nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio presentate, a norma dell'art. 6 del regolamento del C.N.F. del 12 luglio 2019 (modificato il 20 marzo 2020) per la tenuta dell'elenco nazionale difensori d'ufficio, dagli avvocati di seguito indicati tramite l'apposita piattaforma informatica gestionale dedicata:

Avv. **Aloisio Giuseppe**, nato ad Erice (TP) il 30/08/1979;
Avv. **Altese Fabio Maria**, nato a Prizzi (PA) il 23/11/1968;
Avv. **Amoroso Domenico**, nato a Palermo il 17/12/1966;
Avv. **Amoroso Magda**, nata ad Erice (TP) il 07/09/1973;
Avv. **Angelo Antonino**, nato ad Erice (TP) il 26/03/1986;
Avv. **Angelo Giovanni**, nato a Trapani il 06/06/1953;
Avv. **Antoci Fabrizio**, nato a Erice (TP) il 05/10/1970;
Avv. **Asta Dario**, nato a Seriate (BG) il 24/12/1980;
Avv. **Augugliaro Silvia**, nata a Erice (TP) il 07/07/1980;
Avv. **Aversa Massimo**, nato ad Erice (TP) il 03/06/1972;
Avv. **Barone Giuseppina**, nata a Gallarate (VA) il 04/10/1974;
Avv. **Basilicò Fabrizio**, nato ad Erice (TP) il 26/05/1990;
Avv. **Bosco Giuseppina**, nata ad Erice (TP) il 30/08/1977;
Avv. **Brillante Francesco**, nato ad Erice (TP) il 22/12/1982;
Avv. **Buscaino Giuseppe**, nato ad Erice (TP) il 18/06/1969;
Avv. **Cangemi Antonella**, nata ad Erice (TP) il 06/08/1972;
Avv. **Castiglione Giacomina**, nata a Trapani il 27/02/1962;
Avv. **Ciacio Damiano**, nato a Palermo il 12/10/1979;
Avv. **Ciotta Vita**, nata ad Erice (TP) il 17/01/1971;
Avv. **Ciulla Maria Cristina**, nata ad Erice (TP) l'11/04/1977;
Avv. **Crapanzano Paolo**, nato ad Erice (TP) il 23/02/1978;
Avv. **Di Trapani Antonino**, nato ad Erice (TP) l'11/04/1977;
Avv. **Di Via Francesco**, nato a Sorrento il 12/10/1984;
Avv. **Fontana Caterina**, nata ad Erice (TP) il 09/07/1980;
Avv. **Gianquinto Dario**, nato a Trapani l'11/11/1971;
Avv. **Grillo Rosalba**, nata ad Alcamo (TP) il 13/07/1975;
Avv. **Guitta Michele**, nato ad Erice (TP) il 13/06/1977;
Avv. **Lo Presti Maurizio**, nato a Messina (ME) il 31/03/1960;

Avv. **Miceli Andrea**, nato ad Erice (TP) il 09/12/1976;
Avv. **Montericcio Giuseppina**, nata ad Erice (TP) il 02/07/1973;
Avv. **Novara Alessandra**, nata ad Erice (TP) il 02/05/1992;
Avv. **Palmeri Caterina**, nata ad Erice (TP) il 04/05/1987;
Avv. **Perino Alessandra**, nata ad Erice (TP) il 21/05/1989;
Avv. **Pizzo Angelo**, nato ad Alcamo (TP) il 15/05/1981;
Avv. **Rao Vito Riccardo**, nato ad Erice (TP) il 05/11/1972;
Avv. **Ravazza Giacomo**, nato ad Erice (TP) il 06/01/1984;
Avv. **Ruggirello Benedetto**, nato ad Erice (TP) il 10/06/1980;
Avv. **Santo Donatella**, nata ad Erice (TP) il 24/10/1972;
Avv. **Stampa Giuseppina**, nata ad Erice (TP) il 27/07/1973;
Avv. **Tramonte Carlo**, nato a Salemi (TP) il 25/11/1978;
Avv. **Vitiello Mario**, nato ad Alcamo (TP) il 06/12/1975;
Avv. **Vivona Gaetano Vito**, nato a Palermo il 15/04/1964;
Avv. **Vulpitta Giulio**, nato ad Erice (TP) il 24/12/1971.

Il Consiglio:

Viste le istanze di cui sopra ed esaminata la documentazione prodotta dai richiedenti a norma del D.P.R. 445/2000 comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 29 comma 1 *quater* disp. att. c.p.p., così come ulteriormente specificati dagli artt. 5 e 6 del regolamento attuativo adottato dal C.N.F. in data 12 luglio 2019;

=====,

ESPRIME

parere favorevole per la permanenza dell'iscrizione nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio degli avvocati:

Avv. **Aloisio Giuseppe**, nato ad Erice (TP) il 30/08/1979;
Avv. **Altese Fabio Maria**, nato a Prizzi (PA) il 23/11/1968;
Avv. **Amoroso Domenico**, nato a Palermo il 17/12/1966;
Avv. **Amoroso Magda**, nata ad Erice (TP) il 07/09/1973;
Avv. **Angelo Antonino**, nato ad Erice (TP) il 26/03/1986;
Avv. **Angelo Giovanni**, nato a Trapani il 06/06/1953;
Avv. **Antoci Fabrizio**, nato a Erice (TP) il 05/10/1970;
Avv. **Asta Dario**, nato a Seriate (BG) il 24/12/1980;

Avv. **Augugliaro Silvia**, nata a Erice (TP) il 07/07/1980;

Avv. **Aversa Massimo**, nato ad Erice (TP) il 03/06/1972;

Avv. **Barone Giuseppina**, nata a Gallarate (VA) il 04/10/1974;

Avv. **Basilicò Fabrizio**, nato ad Erice (TP) il 26/05/1990;

Avv. **Bosco Giuseppina**, nata ad Erice (TP) il 30/08/1977;

Avv. **Brillante Francesco**, nato ad Erice (TP) il 22/12/1982;

Avv. **Buscaino Giuseppe**, nato ad Erice (TP) il 18/06/1969;

Avv. **Cangemi Antonella**, nata ad Erice (TP) il 06/08/1972;

Avv. **Castiglione Giacomina**, nata a Trapani il 27/02/1962;

Avv. **Ciacio Damiano**, nato a Palermo il 12/10/1979;

Avv. **Ciotta Vita**, nata ad Erice (TP) il 17/01/1971;

Avv. **Ciulla Maria Cristina**, nata ad Erice (TP) l'11/04/1977;

Avv. **Crapanzano Paolo**, nato ad Erice (TP) il 23/02/1978;

Avv. **Di Trapani Antonino**, nato ad Erice (TP) l'11/04/1977;

Avv. **Di Via Francesco**, nato a Sorrento il 12/10/1984;

Avv. **Fontana Caterina**, nata ad Erice (TP) il 09/07/1980;

Avv. **Gianquinto Dario**, nato a Trapani l'11/11/1971;

Avv. **Grillo Rosalba**, nata ad Alcamo (TP) il 13/07/1975;

Avv. **Guitta Michele**, nato ad Erice (TP) il 13/06/1977;

Avv. **Lo Presti Maurizio**, nato a Messina (ME) il 31/03/1960;

Avv. **Miceli Andrea**, nato ad Erice (TP) il 09/12/1976;

Avv. **Montericcio Giuseppina**, nata ad Erice (TP) il 02/07/1973;

Avv. **Novara Alessandra**, nata ad Erice (TP) il 02/05/1992;

Avv. **Palmeri Caterina**, nata ad Erice (TP) il 04/05/1987;

Avv. **Perino Alessandra**, nata ad Erice (TP) il 21/05/1989;

Avv. **Pizzo Angelo**, nato ad Alcamo (TP) il 15/05/1981;

Avv. **Rao Vito Riccardo**, nato ad Erice (TP) il 05/11/1972;

Avv. **Ravazza Giacomo**, nato ad Erice (TP) il 06/01/1984;

Avv. **Ruggirello Benedetto**, nato ad Erice (TP) il 10/06/1980;

Avv. **Santo Donatella**, nata ad Erice (TP) il 24/10/1972;

Avv. **Stampa Giuseppina**, nata ad Erice (TP) il 27/07/1973;

Avv. **Tramonte Carlo**, nato a Salemi (TP) il 25/11/1978;

Avv. **Vitiello Mario**, nato ad Alcamo (TP) il 06/12/1975;

Avv. **Vivona Gaetano Vito**, nato a Palermo il 15/04/1964;

Avv. **Vulpitta Giulio**, nato ad Erice (TP) il 24/12/1971.

Dà mandato alla Segreteria per gli adempimenti consequenziali.

oooooooo

§ In relazione al settimo punto posto all'O.d.G. (Sospensione volontaria dall'esercizio professionale a norma dell'art. 20 comma 2° legge n. 247/2012), il Consigliere Segretario f.f. sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 06/12/2023 dall'Avv. **Coppola Giovanni**, nato ad Alcamo (TP) il 07/11/1949, iscritto al n. 1007 dell'Albo degli Avvocati dal 16.01.2020, volta ad ottenere la sospensione a tempo indeterminato dall'esercizio dell'attività professionale, ai sensi dell'art. 20, comma 2°, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Il Consiglio, preso atto dell'istanza presentata dall'Avv. **Coppola Giovanni**, ritenuto che la sospensione dall'esercizio professionale è una facoltà riconosciuta dalla legge soprarichiamata all'avvocato iscritto all'Albo e che tale facoltà è svincolata dall'obbligo di motivazione;

all'unanimità,

DELIBERA

la sospensione a tempo indeterminato - ai sensi dell'art. 20, comma 2°, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 - dall'esercizio dell'attività professionale dell'Avv. **Coppola Giovanni**, nato ad Alcamo (TP) il 07/11/1949, dando mandato alla segreteria per l'annotazione sull'Albo professionale.

Informa che:

- *la durata della sospensione è rimessa alla volontà del professionista non essendo previsti limiti temporali alla sospensione volontaria, pertanto, cesserà solo a seguito di successiva richiesta dell'iscritto;*
- *nel periodo di sospensione volontaria dall'esercizio professionale seguitano a rimanere operanti le incompatibilità previste dall'art.18 della Legge professionale in quanto collegate alla permanenza dell'iscrizione nell'albo e quindi alla conservazione dello status di avvocato;*
- *la copertura assicurativa deve permanere anche in capo all'avvocato sospeso, a richiesta, dall'attività professionale, sia perché l'art. 12 Legge n. 247/2012, che sancisce l'obbligo per l'avvocato di stipulare una polizza assicurativa a garanzia dei rischi derivanti dall'esercizio*

dell'attività professionale, non contempla eccezioni, sia in quanto il danno verso terzi potrebbe anche emergere, seppur risalente nell'origine ad epoca anteriore, durante il periodo di sospensione (parere C.N.F. 25 ottobre 2017, n. 78).

- l'avvocato sospeso ex art. 20, 2° comma, Legge professionale è tenuto al pagamento del contributo annuale di iscrizione;

- la sospensione volontaria comporta d'ufficio la cancellazione dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense ai sensi dell'art. 6 del regolamento di Cassa Forense in attuazione dell'art. 21 co. 8 e 9 della L. n. 247/2012, **ma non fa venir meno l'obbligo nei confronti della Cassa Forense dell'invio nel 2024 del Modello 5 relativo all'anno 2023 per il periodo di iscrizione all'Albo dal 01.01.2023 alla data odierna, nonché del pagamento delle eventuali eccedenze in autoliquidazione.**

Dispone darsi comunicazione della presente delibera all'interessato e alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, ai sensi dell'art. 6 del regolamento di attuazione dell'art. 21 commi 8 e 9 della Legge n. 247/2012, approvato dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

oooooooooooo

§ In relazione all'ottavo punto dell'ordine del giorno (Cancellazione dall'Albo degli Avvocati), il Consigliere Segretario f.f. sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 24/11/2023 dall'Avv. **Miceli Vincenzo**, nato a Trapani il 07/07/1945, volta ad ottenere la cancellazione dall'Albo degli Avvocati.

Il Consiglio:

Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale;

Ritenuto che l'Avv. Miceli Vincenzo è stato iscritto al N. 70 dell'Albo degli Avvocati con delibera consiliare del 21/06/1972 e che lo stesso risulta iscritto nell'Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio davanti alla Corte di Cassazione e alle altre Giurisdizioni superiori dal 26/09/1986;

=====;

Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Udita la relazione del Consigliere Segretario f.f.; ad unanimità,

DELIBERA

la cancellazione dall'Albo degli Avvocati dell'Avv. **Miceli Vincenzo**, nato a Trapani il 07/07/1945 (MCLVCN45L07L331P). Dispone la notifica del presente provvedimento all'interessato e la

comunicazione dell'avvenuta cancellazione al Consiglio Nazionale Forense ed alla Cassa Nazionale di Previdenza Forense per quanto di rispettiva competenza.

Informa l'Avv. Miceli Vincenzo che la cancellazione dall'Albo professionale, oggi deliberata, non fa venir meno l'obbligo nei confronti della Cassa Forense dell'invio del Modello 5/2024 per l'anno 2023, nonché del pagamento delle eventuali eccedenze in autoliquidazione. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

oooooooo

§ Sempre in relazione all'ottavo punto dell'ordine del giorno (Cancellazione dall'Albo degli Avvocati), il Consigliere Segretario f.f. sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 29/11/2023 dall'Avv. **Marino Antonino**, nato a Trapani il 15/01/1940, volta ad ottenere la cancellazione dall'Albo degli Avvocati.

Il Consiglio:

Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale;

=====;

Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Udita la relazione del Consigliere Segretario f.f.; ad unanimità,

DELIBERA

la cancellazione dall'Albo degli Avvocati dell'Avv. **Marino Antonino**, nato a Trapani il 15/01/1940 (MRNNNN10B07L331J). Dispone la notifica del presente provvedimento all'interessato e la comunicazione dell'avvenuta cancellazione al Consiglio Nazionale Forense ed alla Cassa Nazionale di Previdenza Forense per quanto di rispettiva competenza.

=====.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

oooooooo

§ Sempre in relazione all'ottavo punto dell'ordine del giorno (Cancellazione dall'Albo degli Avvocati), il Consigliere Segretario f.f. sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 11/12/2023 dall'Avv. **D'Anna Giuseppina**, nata ad Erice (TP) il 10/02/1987, volta ad ottenere la cancellazione dall'Albo degli Avvocati con decorrenza dal 05.12.2023.

Il Consiglio:

Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale;

Ritenuto che l'Avv. **D'Anna Giuseppina** è stata iscritta al N. 859 dell'Albo degli Avvocati con delibera consiliare del 31/01/2014;

=====;

Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Udita la relazione del Consigliere Segretario f.f.; ad unanimità,

DELIBERA

la cancellazione - con decorrenza dal 05.12.2023 - dall'Albo degli Avvocati dell'Avv. **D'Anna Giuseppina**, nata ad Erice (TP) il 10/02/1987 (DNNGPP87B50D423N). Dispone la notifica del presente provvedimento all'interessata e la comunicazione dell'avvenuta cancellazione alla Cassa Nazionale di Previdenza Forense per quanto di competenza.

Informa l'Avv. D'Anna Giuseppina che la cancellazione dall'Albo professionale, oggi deliberata, non fa venir meno l'obbligo nei confronti della Cassa Forense dell'invio del Modello 5/2024 per l'anno 2023, nonché del pagamento delle eventuali eccedenze in autoliquidazione. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

oooooooo

§ Sempre in relazione all'ottavo punto dell'ordine del giorno (Cancellazione dall'Albo degli Avvocati), il Consigliere Segretario f.f. sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 18/12/2023 dall'Avv. **Villabuona Antonina Valentina**, nata ad Erice il 27/07/1978, volta ad ottenere la cancellazione dall'Albo degli Avvocati per motivi di incompatibilità.

Il Consiglio:

=====;

Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247;

ad unanimità,

DELIBERA

la cancellazione dall'Albo degli Avvocati dell'Avv. **Villabuona Antonina Valentina**, nata ad Erice il 27/07/1978 (VLLNNN78L67D423O). Dispone la notifica del presente provvedimento all'interessata e la comunicazione dell'avvenuta cancellazione alla Cassa Nazionale di Previdenza Forense per quanto di competenza.

Informa l'Avv. Villabuona Antonina Valentina che la cancellazione dall'Albo professionale, oggi deliberata, non fa venir meno l'obbligo nei confronti della Cassa Forense dell'invio del Modello 5/2024 per l'anno 2023, nonché del pagamento delle eventuali eccedenze in autoliquidazione. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

oooooooo

§ In relazione al nono punto posto all'O.d.G. (**Rilascio nulla-osta trasferimento Registro Praticanti Avvocati**), il Consigliere Segretario f.f. sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 18.12.2023 dalla Praticante Avvocato Dott.ssa **Pace Veronica**, nata ad Erice (TP) il 03/11/1997, volta ad ottenere il rilascio del nulla-osta al trasferimento dell'iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati tenuto dall'Ordine degli Avvocati di Torino.

Il Consiglio:

Vista l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale dell'iscritta;

Ritenuto che la Dott.ssa **Pace Veronica** risulta iscritta al N. 2979 del Registro dei Praticanti Avvocati tenuto da quest'Ordine, giusta delibera consiliare del **24/03/2022**;

Ritenuto che la Praticante Avvocato Dott.ssa Pace Veronica ha regolarmente espletato la pratica forense per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, ottenendo il rilascio del relativo certificato di compimento della pratica, giusta delibera consiliare in data 12.10.2023;

=====;

Visto l'art. 15 comma 2° della Legge N. 247/2012; Visti gli artt. 12 e 41 del R.D. 22 gennaio 1934, N. 37; Vista la Legge n. 180/2003; all'unanimità,

DELIBERA

di autorizzare il rilascio del nulla-osta al trasferimento dell'iscrizione della Dott.ssa **Pace Veronica**, nata ad Erice (TP) il 03/11/1997, nel Registro dei Praticanti Avvocati tenuto dall'Ordine Forense di Torino con l'anzianità di cui sopra e con avvertimento che si procederà alla cancellazione da questo Registro a seguito di comunicazione di avvenuta iscrizione in quello di Torino. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

oooooooooooo

§ In relazione al decimo punto posto all'O.d.G. (**Cancellazione Registro Praticanti Avvocati**), il Consigliere Segretario f.f. sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 29.11.2023 dalla Dott.ssa **Navarra Maria**, nata a Palermo il 15/11/1995, volta ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati.

Il Consiglio: Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale; Ritenuto che la Dott.ssa Navarra Maria è stata iscritta al n. 2927 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del 08/10/2020; =====; Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; Udita la relazione del Consigliere Segretario f.f.; ad unanimità,

DELIBERA

la cancellazione della Dott.ssa **Navarra Maria**, nata a Palermo il 15/11/1995 (NVRMRA95S55G273U), dal Registro dei Praticanti Avvocati. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

oooooooo

§ Sempre in relazione al decimo punto posto all'O.d.G. (Cancellazione Registro Praticanti Avvocati), il Consigliere Segretario f.f. sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 29.11.2023 dalla Dott.ssa **D'Aguanno Alessandra**, nata ad Alcamo (TP) il 09/11/1986, volta ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati.

Il Consiglio: Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale; Ritenuto che la Dott.ssa D'Aguanno Alessandra è stata iscritta al n. 2906 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del 26/03/2020; =====; Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; Udita la relazione del Consigliere Segretario f.f.; ad unanimità,

DELIBERA

la cancellazione della Dott.ssa **D'Aguanno Alessandra**, nata ad Alcamo (TP) il 09/11/1986 (DGNLSN86S49A176X), dal Registro dei Praticanti Avvocati. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

oooooooo

§ Sempre in relazione al decimo punto posto all'O.d.G. (Cancellazione Registro Praticanti Avvocati), il Consigliere Segretario f.f. sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 13.12.2023 dalla Dott.ssa **Ndoj Evelina**, nata a Puke (Albania) il 21/09/1984, volta ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati.

Il Consiglio: Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale; Ritenuto che la Dott.ssa **Ndoj Evelina** è stata iscritta al n. 2637 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del 22/09/2015; =====; Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; Udita la relazione del Consigliere Segretario f.f.; ad unanimità,

DELIBERA

la cancellazione della Dott.ssa **Ndoj Evelina**, nata a Puke (Albania) il 21/09/1984 (NDJVLN84P61Z100K), dal Registro dei Praticanti Avvocati. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

oooooooo

§ Sempre in relazione al decimo punto posto all'O.d.G. (Cancellazione Registro Praticanti Avvocati), il Consigliere Segretario f.f. sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 13.12.2023 dalla Dott.ssa =====, volta ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati.

Il Consiglio: Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale; Ritenuto che la Dott.ssa =====non risulta in regola con il pagamento del contributo annuale d'iscrizione al Registro relativo all'anno in corso; ad unanimità, sospende ogni decisione in ordine alla richiesta di cancellazione dal Registro, invitando la Dott.ssa =====a regolarizzare la posizione contributiva nei confronti dell'Ordine al fine di poter procedere alla cancellazione dal Registro. Manda alla segreteria per la comunicazione della presente delibera all'interessata.

oooooooo

§ Sempre in relazione al decimo punto posto all'O.d.G. (Cancellazione Registro Praticanti Avvocati), il Consigliere Segretario f.f. riferisce che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Termini Imerese, con nota del 18.12.2023, ha comunicato di avere disposto, nella seduta del 17 ottobre 2023, l'iscrizione per trasferimento nel Registro dei Praticanti Avvocati della Dott.ssa **Siino Giusi**, nata a Palermo il 06/06/1981.

Il Consiglio, richiamata la propria delibera del 28/09/2023 di concessione del nulla osta al trasferimento della Dott.ssa **Siino Giusi** presso l'Ordine di Termini Imerese, preso atto della comunicazione del 18.12.2023 dell'Ordine degli Avvocati di Termini Imerese di conferma dell'avvenuta iscrizione, ad unanimità, delibera di procedere alla cancellazione della Dott.ssa **Siino Giusi**, nata a Palermo il 06/06/1981, dal Registro dei Praticanti Avvocati di Trapani con decorrenza dal 17 ottobre 2023. Manda alla segreteria per le relative incombenze e dispone che copia del presente provvedimento venga inserito nel fascicolo personale.

oooooooo

§ Sempre in relazione al decimo punto posto all'O.d.G. (Cancellazione Registro Praticanti Avvocati), il Consigliere Segretario f.f. sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 18.12.2023 dal Dott. **Milana Nicolò**, nato a Trapani il 12/07/1965, volta ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati con decorrenza dal 31.12.2023.

Il Consiglio: Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale; Ritenuto che il Dott. **Milana Nicolò** è stato iscritto al n. 2832 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del 08/05/2018; =====; Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31

dicembre 2012, n. 247; Udita la relazione del Consigliere Segretario f.f.; ad unanimità,

DELIBERA

la cancellazione del Dott. **Milana Nicolò**, nato a Trapani il 12/07/1965 (MLNNCL65L12L331Z), dal Registro dei Praticanti Avvocati con decorrenza dal 31.12.2023. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

oooooooo

§ Si passa, quindi, all'esame dell'undicesimo punto posto all'O.d.G. (Protocollo d'intesa con il Tribunale di Trapani per il supporto alle fasce deboli della cittadinanza) ed il Consigliere Segretario f.f. comunica che il Tribunale di Trapani, con nota in data 01.12.2023, ha trasmesso il verbale della riunione tenutasi il giorno 29.11.2023 finalizzata all'adozione di schemi di intervento coordinati e condivisi tra Tribunale e singoli ordini professionali per dare attuazione al protocollo d'intesa per il supporto alle fasce deboli della cittadinanza. Prende la parola il Consigliere Avv. Patrizia Baiata, che avendo partecipato, nella qualità di referente del Consiglio, all'incontro del tavolo tecnico tenutosi il 29.11.2023, riferisce sull'esito della riunione.

Il Consiglio, sentita la relazione, prende atto ed affida al Consigliere Avv. Patrizia Baiata la tenuta dei rapporti con il Tribunale di Trapani per quel che concerne l'attuazione al protocollo d'intesa per il supporto alle fasce deboli della cittadinanza.

oooooooo

§ In relazione al dodicesimo punto posto all'O.d.g. (Consiglio Distrettuale di Disciplina di Palermo), il Consigliere Segretario f.f. comunica che:

- Il Consiglio distrettuale di disciplina di Palermo, con nota del 17.11.2023, ha trasmesso la delibera del 16.11.2023 di approvazione dei capi di incolpazione nell'ambito del procedimento disciplinare N. 41/2023 a carico dell'Avv. ===== in relazione all'esposto presentato in data 21/9/2018 dalla Sig.ra =====. Il Consiglio prende atto.

- Il Consiglio distrettuale di disciplina di Palermo, con nota del 21.11.2023, ha notificato la decisione, non ancora esecutiva, adottata all'udienza del 05/05/2023, con la quale è stata inflitta la sanzione disciplinare dell'avvertimento all'Avv. =====in relazione al procedimento disciplinare n. 232/2018 C.D.D. conseguente all'esposto presentato in data 16/11/2018 dall'Avv. =====. Il Consiglio prende atto.

- Il Consiglio distrettuale di disciplina di Palermo, con nota del 12.12.2023, ha trasmesso la delibera del 01/12/2023 di archiviazione del procedimento disciplinare N. 177/2022 a carico dell'Avv. =====in relazione all'esposto presentato in data 12/05/2022 dall'Avv. =====. Il Consiglio prende atto.

oooooooo

§ In relazione al tredicesimo punto posto all'O.d.g. (Iscritti morosi contributo 2023), il Consigliere Tesoriere riferisce in merito alla posizione degli iscritti che non hanno ancora provveduto al versamento del contributo annuale di iscrizione all'Albo e/o Registro per l'anno 2023.

Alla data odierna non hanno provveduto al pagamento del contributo per l'anno in corso gli iscritti di seguito indicati: =====.

Il Consiglio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29⁶ della Legge 31/12/2012, n. 247, delibera di procedere alla convocazione - a mezzo pec - per la seduta del giorno 12 gennaio 2024 alle ore 15,30 degli iscritti agli Albi e/o Registri professionali che non risultano in regola con il versamento del contributo di iscrizione per l'anno 2023.

oooooooo

§ In relazione al quattordicesimo punto posto all'O.d.g. (Determinazione su contributo 2024), il Consigliere Tesoriere introduce l'argomento riguardante il previsto aumento per l'anno 2024 delle quote di iscrizione all'Albo ed il Presidente invita tutti i consiglieri presenti a valutare se sussistano i presupposti per rivedere la decisione assunta lo scorso 10.11.2023 di aumentare il contributo per il 2024 quale diretta conseguenza dell'aumento stabilito dal C.N.F. della quota posta a carico degli iscritti negli albi e negli elenchi speciali dei singoli Consigli degli Ordini territoriali, che viene poi versata in favore del Consiglio Nazionale Forense (32 euro per ciascun iscritto nell'Albo ordinario e 65 euro per ciascun iscritto nell'Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni superiori).

Il Consiglio, dopo analisi attenta e scrupolosa dei dati relativi agli esercizi contabili degli ultimi anni, pur considerando che gli incrementi sono strettamente necessari a coprire gli aumenti decisi dal C.N.F., pur comprendendo le criticità del momento, ritiene che non sia possibile ritornare sulla decisione adottata con cui è stato disposto l'aumento, a far data dal 1° gennaio 2024, dei contributi annuali dovuti dai propri iscritti agli albi ed elenchi professionali, ai sensi dell'art. 29, comma 3, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, e pertanto, pur non senza difficoltà, conferma gli aumenti stabiliti, così come di seguito indicati:

- a) euro 210,00 contributo per Avvocato ordinario con un aumento di euro 10,00 rispetto all'importo dovuto per il 2023 (euro 200,00);
- b) euro 265,00 contributo per Avvocato Cassazionista, con un aumento di euro 15,00 rispetto all'importo dovuto per il 2023 (euro 250,00).

Manda alla segreteria per i conseguenziali adempimenti di natura contabile amministrativa e per la comunicazione della presente delibera agli iscritti tramite circolare informativa a cura del Consigliere Tesoriere.

oooooooo

§ In relazione al quindicesimo punto posto all'O.d.g. (Formazione professionale continua):

ESONERI OBBLIGHI FORMATIVI:

- L'Avv. =====, con istanza del 20/11/2023, ha richiesto l'esonero dagli obblighi formativi per l'anno **2023**, ai sensi dell'art. 15, co. 2, lett. a) (paternità) del Regolamento per la formazione professionale continua obbligatoria. Il Consiglio delibera di concedere l'esonero parziale per l'anno 2023 con una riduzione del monte crediti da conseguire da N. 15 c.f. a N. 10 di cui n. 3 in materie obbligatorie.

- L'Avv. =====, con istanza del 20/11/2023, ha richiesto l'esonero dagli obblighi formativi per l'anno **2023**, ai sensi dell'art. 15, co. 2, lett. a) (maternità) del Regolamento per la formazione professionale continua obbligatoria. Il Consiglio delibera di concedere l'esonero parziale per l'anno 2023 con una riduzione del monte crediti da conseguire da N. 15 c.f. a N. 10 di cui n. 3 in materie obbligatorie.

- L'Avv. =====, con istanza del 20/11/2023, ha richiesto l'esonero dagli obblighi formativi per l'anno **2023**, ai sensi dell'art. 15, co. 2, lett. a) (paternità) del Regolamento per la formazione professionale continua obbligatoria. Il Consiglio delibera di concedere l'esonero parziale per l'anno 2023 con una riduzione del monte crediti da conseguire da N. 15 c.f. a N. 10 di cui n. 3 in materie obbligatorie.

- L'Avv. =====, con istanza del 27/11/2023, ha richiesto l'esonero dagli obblighi formativi per l'anno **2023**, ai sensi dell'art. 15, co. 2, lett. a) (maternità) del Regolamento per la formazione professionale continua obbligatoria. Il Consiglio delibera di concedere l'esonero parziale per l'anno 2023 con una riduzione del monte crediti da conseguire da N. 15 c.f. a N. 10 di cui n. 3 in materie obbligatorie.

- L'Avv. =====, con istanza del 30/11/2023, ha richiesto l'esonero dagli obblighi formativi per l'anno **2023**, ai sensi dell'art. 15, co. 2, lett. a) (paternità) del Regolamento per la formazione professionale continua obbligatoria. Il Consiglio delibera di concedere l'esonero parziale per l'anno 2023 con una riduzione del monte crediti da conseguire da N. 15 c.f. a N. 10 di cui n. 3 in materie obbligatorie.

- L'Avv. =====, con istanza del 01/12/2023, ha richiesto l'esonero dagli obblighi formativi per l'anno **2023**, ai sensi dell'art. 15, co. 2, lett. a) (maternità) del Regolamento per la formazione professionale continua obbligatoria. Il Consiglio delibera di concedere l'esonero parziale per l'anno 2023 con una riduzione del monte crediti da conseguire da N. 15 c.f. a N. 10 di cui n. 3 in materie obbligatorie.

- L'Avv. =====, con istanza del 01/12/2023, ha richiesto l'esonero dagli obblighi formativi per l'anno **2023**, ai sensi dell'art. 15, co. 2, lett. a) (paternità) del Regolamento per la formazione professionale continua obbligatoria. Il Consiglio delibera di concedere l'esonero parziale per l'anno 2023 con una riduzione del monte crediti da conseguire da N. 15 c.f. a N. 10 di cui n. in materie obbligatorie.

- L'Avv. =====, con istanza del 04/12/2023, ha richiesto l'esonero dagli obblighi formativi per l'anno **2023**, ai sensi dell'art. 15, co. 2, lett. a) (paternità) del Regolamento per la formazione professionale continua obbligatoria. Il Consiglio delibera di concedere l'esonero parziale per l'anno 2023 con una riduzione del monte crediti da conseguire da N. 15 c.f. a N. 10 di cui n. 3 in materie obbligatorie.

- L'Avv. =====, con istanza del 07/12/2023, ha richiesto l'esonero dagli obblighi formativi per l'anno **2023**, ai sensi dell'art. 15, co. 2, lett. a) (paternità) del Regolamento per la formazione professionale continua obbligatoria. Il Consiglio delibera di concedere l'esonero parziale per l'anno 2023 con una riduzione del monte crediti da conseguire da N. 15 c.f. a N. 10 di cui n. 3 in materie obbligatorie.

- L'Avv. =====, con istanza del 15/12/2023, ha richiesto l'esonero dagli obblighi formativi per l'anno **2023**, ai sensi dell'art. 15, co. 2, lett. a) (paternità) del Regolamento per la formazione professionale continua obbligatoria. Il Consiglio delibera di concedere l'esonero parziale per l'anno 2023 con una riduzione del monte crediti da conseguire da N. 15 c.f. a N. 10 di cui n. 3 in materie obbligatorie.

- L'Avv. =====, con istanza del 18/12/2023, ha richiesto l'esonero dagli obblighi formativi per l'anno **2023**, ai sensi dell'art. 15, co. 2, lett. a) (paternità) del Regolamento per la formazione professionale continua obbligatoria. Il Consiglio delibera di concedere l'esonero parziale per l'anno 2023 con una riduzione del monte crediti da conseguire da N. 15 c.f. a N. 10 di cui n. 3 in materie obbligatorie.

- L'Avv. =====, con istanza del 18/12/2023, ha richiesto l'esonero dagli obblighi formativi per l'anno **2023**, ai sensi dell'art. 15, co. 2, lett. a) (maternità) del Regolamento per la formazione professionale continua obbligatoria. Il Consiglio delibera di concedere l'esonero parziale per l'anno 2023 con una riduzione del monte crediti da conseguire da N. 15 c.f. a N. 10 di cui n. 3 in materie obbligatorie.

- L'Avv. =====, con istanza del 18/12/2023, ha richiesto l'esonero dagli obblighi formativi per l'anno **2023**, ai sensi dell'art. 15, co. 2, lett. a) (paternità) del Regolamento per la formazione professionale continua obbligatoria. Il Consiglio delibera di concedere l'esonero parziale per l'anno 2023 con una riduzione del monte crediti da conseguire da N. 15 c.f. a N. 10 di cui n. 3 in materie obbligatorie.

RICONOSCIMENTO OBBLIGHI FORMATIVI:

- L'Avv. =====, con istanza del 20/11/2023, ha richiesto il riconoscimento dei crediti formativi in relazione all'espletato incarico di docenza (N. 8 lezioni della durata di tre ore ciascuna) =====. Il Consiglio delibera il riconoscimento di n. 12 c.f.

oooooooo

- L'Avv. =====, con istanza del 12/12/2023, ha richiesto il riconoscimento dei crediti formativi in relazione all'incarico di docenza =====. Il Consiglio delibera il riconoscimento di n. 10 c.f.

oooooooo

- L'Avv. =====, con istanza del 14.12.2023, ha richiesto il riconoscimento dei crediti formativi in relazione alle attività sotto indicate:

=====

Il Consiglio delibera il riconoscimento di n. 3 c.f. in materia obbligatoria per l'attività di cui al punto a) e di n. 4 c.f. ordinari per l'attività di cui al punto b).

oooooooo

§ In relazione al sedicesimo punto posto all'O.d.g. (Consiglio Nazionale Forense), il

Consigliere Segretario f.f. riferisce che:

- La Fondazione per l'informatica e l'innovazione Forense, con nota del 27.11.2023, ha richiesto la segnalazione di un referente dell'Ordine per l'informatica. Il Consiglio delibera di segnalare il Consigliere Avv. Giulio Vulpitta.
- Il Consiglio Nazionale Forense, con nota del 15.12.2023, ha richiesto eventuali osservazioni sulla proposta di modifica del Codice deontologico in materia di equo compenso. Il Consiglio dà incarico al Consigliere Avv. Giuseppe Marabete di riscontrare o meno la richiesta valutando ove necessario l'eventualità di presentare osservazioni o integrazioni alla proposta di modifica del Codice deontologico in materia di equo compenso.
- Il Consiglio Nazionale Forense, con nota del 15.12.2023, ha trasmesso istanza di accesso agli atti a firma dell'Avv. Michelina Grillo del Foro di Bologna, con facoltà del Consiglio di presentare in qualità di controinteressato motivata opposizione alla richiesta di accesso. Il Consiglio, vista l'istanza di accesso agli atti firma dell'Avv. Michelina Grillo del Foro di Bologna, nulla osserva in ordine alla richiesta.

oooooooo

§ Passando all'esame del diciassettesimo punto posto all'O.d.G. (Borsa di studio in memoria dell'Avv. Marcella Greco), il Presidente comunica che, a seguito del trasferimento

della Dott.ssa Galazzi Daniela presso altro Ufficio giudiziario, si rende necessario procedere alla sua sostituzione all'interno della commissione esaminatrice di cui al bando per il conferimento di una borsa di studio intitolata alla memoria dell'Avv. Greco Marcella. Il Presidente riferisce di avere ottenuto la disponibilità da parte dell'Ufficio di Presidenza del Tribunale di Trapani nella persona della Dott.ssa Daniela Troja, Presidente della Sezione Penale, che, ad oggi, svolge le funzioni di presidente dell'Ufficio giudiziario trapanese.

Il Consiglio, ad unanimità, delibera di designare la Dott.ssa Daniela Troja o suo delegato, quale componente della commissione esaminatrice di cui al bando per il conferimento di una borsa di studio intitolata alla memoria dell'Avv. Greco Marcella.

oooooooo

§ Passando all'esame del diciottesimo punto posto all'O.d.G. (Preventivi di spesa), il

Consigliere Tesoriere comunica che la Ditta Erice Stampa di Rindinella Salvatore, con nota del 27.11.2023, ha trasmesso preventivo di spesa n. 140/2023 per la rilegatura a caldo con

copertina di 38 volumi dei verbali del Consiglio per un costo complessivo pari ad € 1368,00 al netto dell'IVA pari ad euro 300,96. Il Consiglio sospende ogni decisione in attesa di acquisire ulteriori preventivi.

oooooooo

§ Passando all'esame del diciannovesimo punto posto all'O.d.G. (Proposte di convenzione), il Consigliere Segretario f.f .comunica che:

- La società Applicazione GDPR, con istanza del 27.11.2023, ha sottoposto al Consiglio una offerta in convenzione rivolta agli iscritti all'Ordine per fornire agli studi legali un servizio di adeguamento al regolamento europeo GDPR 679/2016. Il Consiglio rinvia ogni decisione ad una prossima seduta.
- La Rismashop.it di Risma srl, con istanza dell'11.12.2023, ha sottoposto al Consiglio una proposta di convenzione rivolta agli iscritti all'Ordine per la fornitura di materiale di cancelleria, risme di carta, consumabili per stampanti. Il Consiglio rinvia ogni decisione ad una prossima seduta.
- La Damper Sistemi, con nota del 14/12/2023, ha trasmesso nuova proposta di convenzione riservata agli avvocati iscritti presso l'Ordine di Trapani per la fornitura di un programma di archiviazione della posta elettronica denominato SalvaPec. Il Consiglio approva la nuova proposta di convenzione.

oooooooo

§ Passando all'esame del ventesimo punto posto all'O.d.G. (Attivazione PagoPA), Il Personale di Segreteria riferisce di avere avviato, con l'ausilio dei tecnici di Visura Spa, le procedure per l'attivazione delle utenze sul portale delle adesioni a PagoPA nonché per l'avvio della piattaforma di autenticazione SPID/CIE. Con riferimento a quest'ultimi sono stati inseriti i contratti per la realizzazione del progetto finanziato con i fondi PNR sul portale PAdigitale 2026. Successivo adempimento necessario ed imprescindibile è la frequenza di un corso di formazione tecnica della durata complessiva di 25 ore suddivise in 16 moduli. Solo dopo la frequenza del suddetto corso potrà essere inoltrato il progetto relativo alla realizzazione della piattaforma di identità digitale. La segreteria ha già avviato la frequenza del corso durante i previsti rientri pomeridiani al fine di non intralciare il normale orario di ricevimento del pubblico. Il Consiglio prende atto.

oooooooo

§ Passando all'esame del ventunesimo punto posto all'O.d.G. (U.E.P.E. DI TRAPANI), il Consigliere Segretario f.f. comunica che l'Ufficio Locale di esecuzione penale esterna di Trapani, con nota del 22.11.2023, al fine di garantire una maggiore accessibilità agli istituti della messa alla prova e sanzioni sostitutive alle persone interessate in qualità di utenti, agli avvocati, agli operatori della giustizia, agli enti convenzionati, ha comunicato che intende riproporre il progetto denominato Sportello MAPESS (Messa alla prova e sanzioni sostitutive) finalizzato proprio ad avviare un servizio integrato anche presso i locali del Tribunale di Trapani. A tal fine, ha richiesto al Consiglio, nel caso in cui intendesse condividere gli obiettivi, di far pervenire una lettera di disponibilità volta ad avviare accordi finalizzati alla realizzazione del progetto. Il Consiglio, sentita la relazione del consigliere incaricato Avv. Maria Grazia Todaro, la delega a partecipare alla riunione in programma il prossimo 19 dicembre 2023 ed a riferire in una prossima seduta.

ooooooo

§ Passando all'esame del ventiduesimo punto posto all'O.d.G. (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense – Segnalazioni mancato invio modello 5), il Presidente comunica che la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, con nota del 04.12.2023, ha trasmesso l'elenco degli iscritti non in regola con l'invio del Modello 5/2021 ai fini dell'avvio del procedimento amministrativo di sospensione dall'esercizio professionale a tempo indeterminato e della segnalazione al competente Consiglio Distrettuale di Disciplina per la valutazione della condotta sul piano disciplinare.

I professionisti interessati, =====, sono stati informati, tramite pec in data 11.12.2023, della segnalazione della Cassa Forense e, tra questi, soltanto gli Avvocati =====hanno tempestivamente provveduto a regolarizzare la loro posizione dichiarativa nei confronti della Cassa.

Il Consiglio:

Vista la segnalazione n. 268844/2023 di Prot. del 04.12.2023 della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense per il mancato invio della autodichiarazione obbligatoria, prevista dall'art. 17 della Legge N. 576/80, concernente il reddito netto professionale I.R.P.E.F. ed il volume di affari I.V.A. prodotti nell'anno 2020 (Mod. 5/2021);

Ritenuto che il mancato adempimento degli obblighi dichiarativi nei confronti della Cassa di Previdenza Forense comporta non solo l'avvio del procedimento volto alla sospensione a tempo indeterminato dall'esercizio della professione dell'iscritto inadempiente, in forza del disposto dell'art. 17 della legge 20 settembre 1980, n. 576, come modificato dall'art. 9 della L. n.

141/1992, ma configura altresì una condotta che assume rilevanza disciplinare ex artt. 16, co. 1 e 70, co. 4 del Codice deontologico forense, il cui giudizio è rimesso al vaglio del competente Consiglio Distrettuale di Disciplina;

dispone

l'iscrizione della segnalazione n. 268844/2023 di Prot. del 04.12.2023 della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense per il mancato invio della autodichiarazione obbligatoria, prevista dall'art. 17 della Legge N. 576/80, concernente il reddito netto professionale I.R.P.E.F. ed il volume di affari I.V.A. prodotti nell'anno 2020 (Mod. 5/2021) nei confronti degli iscritti di seguito indicati:

=====

A norma dell'art. 11 del Reg. n.2 del 21/02/2014 del Consiglio Nazionale Forense, il Consiglio delibera di trasmettere per competenza gli atti al Consiglio distrettuale di disciplina di Palermo, dandone notizia agli iscritti interessati.

=====

Infine, il Consiglio delibera di avviare nei confronti degli iscritti ancora inadempienti il procedimento volto alla sospensione a tempo indeterminato dall'esercizio della professione in forza del disposto dell'art. 17 della legge 20 settembre 1980, n. 576, come modificato dall'art. 9 della L. n. 141/1992 e dispone la comparizione degli avvocati ===== per la seduta del 12 gennaio 2024 alle ore 15,30. Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenziali.

oooooooo

§ Sempre in relazione al ventiduesimo punto posto all'O.d.G. (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense – Segnalazioni mancato invio modello 5), il Consigliere Segretario f.f. comunica che la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, con nota del 14.12.2023, ha comunicato che, in riferimento alla segnalazione del 04.05.2022 per il mancato invio del Modello 5/2020, l'Avv. =====ha regolarizzato la propria posizione dichiarativa. Il Consiglio prende atto ed archivia la segnalazione.

oooooooo

§ In relazione al ventitreesimo punto posto all'O.d.G. (Varie), il Consigliere Segretario f.f. riferisce che la Aruba Business, con nota del 13.12.2023, ha comunicato che, nell'ottica di un

miglioramento delle performance e della sicurezza dei propri servizi, sarà necessario aggiornare il motore del database del server dove è ospitato il dominio dell'Ordine: ordineavvocati.trapani.it. L'attività prevede l'aggiornamento dall'attuale motore MariaDB ver 10.4 nella versione 10.6(LTS).

Gli aggiornamenti inizieranno il 5 febbraio 2024 e si conta di terminare l'attività entro il mese di marzo: durante l'attività di aggiornamento i servizi saranno indisponibili per il tempo strettamente necessario. Nel caso in cui il dominio dell'Ordine non fosse compatibile con la nuova versione del DBMS MariaDB 10.6, Aruba Business non sarà in grado di fornire il supporto.

Il Consiglio delibera di incaricare la consulente informatica dell'Ordine di verificare la compatibilità del dominio dell'Ordine con la nuova versione del DBMS MariaDB 10.6, e, al tempo stesso, di richiedere il preventivo di spesa per l'aggiornamento del dominio tenendo conto della scadenza del 5 febbraio 2024.

oooooooo

§ In relazione al ventiquattresimo punto posto all'O.d.G. (Richieste rimborsi), il Consigliere Tesoriere sottopone all'esame del Consiglio l'istanza del 18.12.2023 dell'Avv. Salvatore Longo, per il rimborso delle spese pari ad euro 793,50 sostenute per la partecipazione, quale delegato di diritto, alla sessione ulteriore del Congresso Nazionale Forense tenutasi a Roma nei gg. 14, 15 e 16 dicembre 2023. Il Consiglio, previa dichiarazione di astensione del Presidente Avv. Salvatore Longo, delibera il pagamento in favore dell'Avv. Salvatore Longo dell'importo pari ad € 793,50, relativo al rimborso spese di cui in premessa, approvando il relativo impegno di spesa che sarà registrato sul capitolo 19.7 Spese di rappresentanza – Congresso Nazionale Forense ed autorizzando il Consigliere Tesoriere all'emissione del relativo mandato di pagamento mediante bonifico sul conto corrente bancario dedicato.

oooooooo

§ Sempre in relazione al ventiquattresimo punto posto all'O.d.G. (Richieste rimborsi), il Consigliere Tesoriere sottopone all'esame del Consiglio l'istanza del 18.12.2023 dell'Avv. Castiglione Giacomina, per il rimborso delle spese pari ad euro 669,00 sostenute per la partecipazione, quale delegato eletto, alla sessione ulteriore del Congresso Nazionale Forense tenutasi a Roma nei gg. 14, 15 e 16 dicembre 2023. Il Consiglio, previa dichiarazione di astensione del Consigliere Avv. Giacomina Castiglione, delibera il pagamento in favore dell'Avv. Giacomina Castiglione dell'importo pari ad € 669,00, relativo al rimborso spese di cui in

premessa, approvando il relativo impegno di spesa che sarà registrato sul capitolo 19.7 Spese di rappresentanza – Congresso Nazionale Forense ed autorizzando il Consigliere Tesoriere all'emissione del relativo mandato di pagamento mediante bonifico sul conto corrente bancario dedicato.

oooooooo

Avendo esaurito gli argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16,40 e aggiorna i lavori del Consiglio alla seduta del giorno 12 gennaio 2024 alle ore 15,00.

Del che il presente verbale che viene sottoscritto come segue.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F.

Avv. Maria Grazia Todaro

IL PRESIDENTE

Avv. Salvatore Longo